

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) DE CAROLIS	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GEMMA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) OLIVIERI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FERRO LUZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore FERRO LUZZI FEDERICO

Nella seduta del 14/11/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

La controversia concerne la congruità del costo imposto alla ricorrente per il rilascio della documentazione relativa al rapporto di conto corrente, pari a euro 400,00, dalla stessa richiesta alla banca resistente.

La ricorrente chiede l'accertamento del diritto al rilascio degli estratti conto al solo costo di produzione degli stessi, in applicazione dell'art. 119, comma 4, Testo Unico Bancario.

L'intermediario resistente, pur ribadendo la legittimità del costo richiesto in quanto chiaramente evidenziato nel Foglio Informativo, offre una riduzione di tale importo (da euro 400,00 ad euro 150,00) e chiede il rigetto di ogni ulteriore pretesa.

## **DIRITTO**

Evidenzia il Collegio che ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del T.U.B. – applicabile alla fattispecie in esame –: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.

L'intermediario, pertanto, deve essere ristorato dei costi sostenuti per la produzione della documentazione, costi evidentemente variabili in funzione del tipo e della struttura dei documenti, della loro data di formazione e, più in generale, delle attività necessarie per reperirli e riprodurli. Tale essendo il portato normativo, non appare con esso coerente la previsione standardizzata dei costi di cui ai Fogli informativi.

Ne consegue che tale previsione non può trovare applicazione nella fattispecie in esame, essendo in contrasto con il differente disposto della norma di legge citata. Peraltro, i criteri di diligenza e di buona fede cui l'intermediario è tenuto a conformarsi nell'esecuzione degli incarichi richiedono che al cliente siano fornite in via preventiva precise indicazioni sul costo complessivo della produzione documentale richiesta.

Per le considerazioni su esposte, il Collegio – pur prendendo atto della proposta di riduzione dell'intermediario resistente – in accoglimento del ricorso sul punto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ricevere la documentazione richiesta con addebito di spese commisurate ai soli costi di produzione, oltre ad eventuali spese di spedizione, che devono essere conteggiati a cura dell'intermediario resistente, stante l'impossibilità di procedere in tal senso per il Collegio.

## **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS